

ISTITUTI SPECIALIZZATI DELLE NAZIONI UNITE
E ALTRE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI

CONSIGLIO DEI DIRITTI UMANI

ATTIVITÀ 2018-2021

PARTE I

1. *Premessa.* – Il Consiglio dei diritti umani è attualmente costituito (anche in seguito alla più recente elezione, avvenuta il 14 ottobre 2021)¹ dai seguenti Stati: per l’Africa, Benin (con scadenza del mandato nel 2024), Camerun (2024), Costa d’Avorio (2023), Eritrea (2024), Gabon (2023), Gambia (2024), Libia (2022), Malawi (2023), Mauritania (2022), Namibia (2022), Senegal (2023), Somalia (2024), Sudan (2022); per l’Asia, Cina (2023), India (2024), Indonesia (2022), Giappone (2022), Kazakistan (2024), Malesia (2024), Isole Marshall (2022), Nepal (2023), Pakistan (2023), Qatar (2024), Repubblica di Korea (2022), Emirati Arabi Uniti (2024), Uzbekistan (2023); per l’Europa Occidentale e altri Stati, Finlandia (2024), Francia (2023), Germania (2022), Lussemburgo (2024), Paesi Bassi (2022), Regno Unito (2023), Stati Uniti d’America (2024); per l’Europa Orientale, Armenia (2022), Federazione Russa (fino al 7 aprile 2022), Lituania (2024), Montenegro (2024), Polonia (2022), Repubblica Ceca (dal 10 maggio 2022 al 2023), Ucraina (2023); per l’America Latina, Argentina (2024), Bolivia (2023), Brasile (2022), Cuba (2023), Honduras (2024), Messico (2023), Paraguay (2024), Venezuela (2022)².

Di notevole rilievo, e dunque da sottolineare, è la presenza – nell’attuale *membership* del Consiglio – degli Stati Uniti d’America. Ricordiamo, in proposito, che già nel 2006, in occasione dell’approvazione da parte dell’Assemblea generale della risoluzione istitutiva (60/251) di questo nuovo organo dell’ONU, la posizione negativa più rilevante fu proprio quella degli USA, che sollecitarono la creazione di un organo a composizione ristretta (da 25 a 30 membri) e privo di poteri di indagine generale e chiesero che l’elezione dei membri del Consiglio (dei diritti umani) fosse

¹ Gli ultimi 15 Stati eletti, con scadenza del mandato nel 2024, si sono insediati il 1° gennaio 2022.

² La Repubblica Ceca, a partire dal 10 maggio 2022 ed in seguito ad elezione (157 voti a favore e 23 astenuti), è subentrata alla Federazione Russa che è stata membro del Consiglio fino al 7 aprile 2022. Infatti, a seguito dell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina, e sulla base dell’art. 8 della risoluzione 60/251 istitutiva del Consiglio dei diritti umani («the General Assembly, by a two-thirds majority of the members present and voting, may suspend the rights of membership in the Council of a member of the Council that commits gross and systematic violations of human rights») la Federazione Russa è stata sospesa dall’esercizio dei suoi diritti nel Consiglio con risoluzione dell’Assemblea generale del 7 aprile 2022 (UN Doc. A/RES/ES-11/3). Tale risoluzione, che è la terza in ordine di tempo con cui la Comunità internazionale si schiera contro le azioni di Mosca nella guerra in Ucraina (le prime due sono del 2 marzo 2022, UN Doc. A/RES/ES-11/1, *Aggression against Ukraine*, e del 24 marzo 2022, UN Doc. A/RES/ES-11/2, *Humanitarian consequences of the aggression against Ukraine*), è stata approvata con 93 voti favorevoli, 24 contrari (tra cui la Cina) e 58 astensioni (tra cui India e Brasile).

a maggioranza qualificata dell'Assemblea generale (2/3 degli Stati presenti e votanti). La risoluzione, invece, com'è noto, ha previsto (par. 7) che i membri del nuovo organo siano 47 (6 in meno di quelli della Commissione dei diritti umani) e siano eletti ciascuno separatamente dalla maggioranza assoluta dei Membri dell'Assemblea. Proprio a causa di tali divergenze, nel 2006 gli Stati Uniti si rifiutarono di unirsi al Consiglio, salvo poi entrarvi nel 2009, sotto la guida del Presidente Obama. I rapporti tesi tra tale organo e gli USA però non si sono sopiti. A tal proposito è opportuno ricordare che, nel giugno 2017, l'Ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, Nikki Haley, aveva paventato l'uscita degli USA dal Consiglio (per un atteggiamento "sbilanciato" di quest'ultimo contro Israele), effettivamente verificatasi il 19 giugno 2018 (anche in seguito alle critiche ricevute da Trump per le politiche in materia di immigrazione)³. A distanza di quasi 3 anni, e con un diverso Presidente, il 9 febbraio 2021 gli Stati Uniti hanno annunciato – con un messaggio del Segretario di Stato Antony Blinken – il rientro in qualità di osservatori, candidandosi poi il 24 febbraio per un seggio nel Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

La presente rassegna mira a fornire una panoramica generale delle principali attività svolte dal Consiglio negli ultimi quattro anni e quindi nelle sessioni ordinarie 37^a (26 febbraio-23 marzo 2018), 38^a (18 giugno-6 luglio 2018), 39^a (10-28 settembre 2018), 40^a (25 febbraio-22 marzo 2019), 41^a (24 giugno-12 luglio 2019), 42^a (9-27 settembre 2019), 43^a (24 febbraio-23 marzo 2020), 44^a (30 giugno-17 luglio 2020), 45^a (14 settembre-7 ottobre 2020), 46^a (22 febbraio-24 marzo 2021), 47^a (21 giugno-14 luglio 2021) e 48^a (13 settembre-11 ottobre 2021) e nelle sessioni speciali 28^a (18 maggio 2018), 29^a (12 febbraio 2021), 30^a (27 maggio 2021), 31^a (24 agosto 2021), 32^a (5 novembre 2021) e 33^a (17 dicembre 2021)⁴. In tali sessioni il Consiglio ha affrontato numerose problematiche concernenti i diritti umani, adottando un numero molto elevato di documenti (fra risoluzioni, decisioni e *Presidential Statements*). L'ampiezza dell'attività del Consiglio ha portato a limitare il campo di analisi ad alcuni temi particolarmente interessanti, attuali e controversi⁵.

2. *Diritto all'alimentazione*. – Il Consiglio dei diritti umani, fin dalla sua istituzione, ha adottato molteplici decisioni concernenti il fondamentale diritto all'alimentazione. Esso, secondo le parole di Jean Ziegler⁶, può essere definito come «the right to have regular, permanent and free access, either directly or by means of financial purchases, to quantitatively and qualitatively adequate and sufficient food

³ Per approfondimenti v. M. PAGLIUCA, *Gli Stati Uniti fuori dal Consiglio dei diritti umani: un commento nel quadro della politica internazionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2018, 490 ss.

⁴ Il Consiglio, con sede a Ginevra, si riunisce regolarmente durante tutto l'anno, con almeno tre sessioni annuali e può convocare sessioni straordinarie (aventi ad oggetto un determinato argomento) quando sia necessario.

⁵ Si è fatto dunque riferimento soltanto ai documenti, emanati negli anni 2018-2021, relativi ai temi trattati e cioè, con riferimento alla Parte I della presente rassegna, diritto all'alimentazione, diritti dell'infanzia, diritti dei disabili. Altre tematiche saranno trattate nella Parte II, che sarà pubblicata in un successivo fascicolo di questa *Rivista*. Riferimenti a documenti del Consiglio su altri temi o emanati in anni diversi da quelli in esame, oppure a documenti di altri organismi, sono stati compiuti solo se strettamente connessi alle problematiche individuate. Gli atti e i documenti del Consiglio richiamati sono consultabili sul sito www.ohchr.org.

⁶ Primo Relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione.

corresponding to the cultural traditions of the people to which the consumer belongs, and which ensures a physical and mental, individual and collective, fulfilling and dignified life free of fear»⁷. Si tratta, dunque, del diritto ad avere un accesso – “regolare”, “permanente” e “libero” – a un’alimentazione che sia “adeguata” e “sufficiente”, non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente: essa dovrebbe assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna⁸.

Sono molteplici i riferimenti normativi internazionali, sia universali sia regionali, concernenti il diritto all’alimentazione⁹. Tra questi, ai fini della precisazione del contenuto del diritto in esame, peculiare rilievo assume il Commento generale n. 12 del 1999 (intitolato *Right to adequate food*) del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali. Questo Commento, che costituisce l’interpretazione ufficiale dell’art. 11 del Patto, è completamente dedicato all’analisi e alla specificazione del concetto di diritto all’alimentazione. Il Comitato identifica le componenti essenziali di tale diritto in tre elementi: “adeguatezza”, “disponibilità” e “accessibilità”¹⁰. L’adeguatezza è collegata al concetto di “sostenibilità”, cioè all’obbligo di preservare la possibilità di nutrirsi anche da parte delle future generazioni. Tale concetto sta diventando sempre

⁷ UN Doc. E/CN.4/2001/53, par. 1, *Definition and History of the Right to Food*.

⁸ Si tratta di una definizione differente rispetto a quella fornita, il 12 maggio 1999, dal Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite nel *General Comment No. 12. The right to adequate food* (su cui v. di seguito, nel testo).

⁹ Innanzitutto è stata la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), pur senza efficacia vincolante, a riconoscere (art. 25, par. 1) che «ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari». Dotato di forza giuridica vincolante, nonché più articolato, è il riconoscimento assicurato dall’art. 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), il cui par. 1, recita: «Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita». Al par. 2 è poi proclamato «il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame», nonché l’obbligo per gli Stati, per realizzare tale diritto, di adottare, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure (fra cui programmi concreti), che siano necessarie: «a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari (...); b) per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni (...)». Successivamente ai Patti del 1966, il diritto al cibo è stato oggetto di riconoscimento e tutela in molteplici strumenti internazionali sia vincolanti che non vincolanti, sia universali che regionali.

¹⁰ Il primo elemento consiste nell’idoneità del cibo, in termini sia di quantità che di qualità, a soddisfare i bisogni alimentari degli individui. Il cibo, inoltre, deve essere sano – ossia privo di sostanze che possano comportare danni alla salute – e deve rispondere alle necessità alimentari di tutte le persone. Dunque, non è sufficiente che sia fornito un determinato quantitativo di sostanze nutritive, essendo anche necessario che tali sostanze siano conformi ai bisogni fisiologici degli individui, secondo i vari stadi del ciclo di vita e siano accettabili secondo la cultura e la religione di appartenenza. Il concetto di adeguatezza si affianca a quelli di disponibilità e accessibilità¹⁰. Per quanto riguarda la “disponibilità”, il par. 12 del Commento generale specifica: «*Availability* refers to the possibilities either for feeding oneself directly from productive land or other natural resources, or for well functioning distribution, processing and market systems that can move food from the site of production to where it is needed in accordance with demand». Il secondo concetto è invece precisato nel par. 13 del medesimo Commento: «*Accessibility* encompasses both economic and physical accessibility. Economic accessibility implies that personal or household financial costs associated with the acquisition of food for an adequate diet should be at a level such that the attainment and satisfaction of other basic needs are not threatened or compromised. (...) Physical accessibility implies that adequate food must be accessible to everyone, including physically vulnerable individuals, such as infants and young children, elderly people, the physically disabled, the terminally ill and persons with persistent medical problems, including the mentally ill (...)».

più centrale nel dibattito concernente il diritto all'alimentazione. Una delle maggiori sfide dell'umanità è, infatti, quella di nutrire una popolazione in costante aumento senza danneggiare l'ambiente, così da preservare le risorse naturali anche per le generazioni future.

Nel periodo in esame il Consiglio ha ripreso in considerazione il tema del diritto all'alimentazione in quattro risoluzioni. Nella risoluzione 37/10¹¹, adottata il 22 marzo 2018, sottolinea che la situazione attuale è ancora molto grave, in quanto un'elevata percentuale della popolazione mondiale (circa 815 milioni di persone) soffre la fame, sebbene ciò costituisca «an outrage and a violation of human dignity» (par. 1). Nonostante gli sforzi compiuti, infatti, il problema dell'insicurezza alimentare ha assunto una dimensione globale e i progressi realizzati per ridurre la fame nel mondo sono stati sicuramente insufficienti (15° *considerando*). È intollerabile, prosegue il Consiglio, che ogni anno – come stimato dall'UNICEF – quasi la metà dei decessi dei bambini al di sotto dei 5 anni sia causata da malattie legate alla mancata nutrizione e che in tutto il mondo ci siano moltissime persone denutrite, quando, secondo uno studio della FAO, il pianeta potrebbe produrre cibo sufficiente a sfamare l'intera popolazione mondiale (par. 3). Il Consiglio, inoltre, riconosce che la crisi alimentare è il frutto della combinazione di diversi fattori (tra cui la crisi economica globale, i conflitti armati, i disastri naturali e i cambiamenti climatici) ed è preoccupato dal fatto che gli effetti di tale crisi continuino ad avere gravi conseguenze sulle persone più vulnerabili e in particolare nei Paesi in via di sviluppo (16° e 17° *considerando*), come sottolineato anche dalla FAO nel rapporto intitolato *The State of Food Insecurity in the World 2017* (par. 4). Sollecita, dunque, gli Stati – che comunque mantengono la responsabilità principale della promozione e protezione del diritto in esame (par. 14) – ad assicurare che le loro politiche internazionali, soprattutto con riferimento agli accordi commerciali, non abbiano effetti negativi sul diritto al cibo negli altri Paesi (par. 25); invita tutte le rilevanti organizzazioni internazionali, incluse la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale, a promuovere politiche e progetti che possano rivelarsi positivi per il diritto all'alimentazione e a supportare le strategie degli Stati membri volte a realizzare questo diritto (par. 33).

Il Consiglio, nella risoluzione in esame, esprime inoltre la sua preoccupazione per il fatto che siano soprattutto le donne e le bambine ad essere colpite dall'insicurezza alimentare e dalla povertà, in parte a causa delle discriminazioni di genere (par. 6). Per questo motivo esorta gli Stati ad adottare le misure necessarie per combattere le disuguaglianze nei confronti delle donne e delle bambine, che contribuiscono alla loro malnutrizione (par. 7). Tra le altre categorie particolarmente vulnerabili, si stima che il 70% delle persone che soffrono la fame vivano nelle zone rurali, il 50% delle quali sono piccoli agricoltori. Si tratta di persone particolarmente esposte al rischio di malnutrizione a causa del costo sempre più alto dell'acqua e delle sementi e del parallelo calo dei redditi agricoli. È per questo che l'appoggio degli Stati ai piccoli agricoltori, alle comunità di pescatori e alle imprese locali è un elemento chiave per la sicurezza alimentare e per la realizzazione del diritto al cibo (par. 16).

¹¹ UN Doc. A/HRC/RES/34/12, *The right to food*.

Le iniziative volte a dare particolare rilevanza a questo diritto sono state negli anni molteplici, ma il Consiglio è ben cosciente del fatto che non siano stati mantenuti gli impegni presi fin dal *World Food Summit* – tenutosi presso il quartier generale della FAO, a Roma, dal 13 al 17 novembre 1996¹² – che miravano alla riduzione del numero delle persone denutrite (par. 28)¹³. Oltre al *World Food Summit*, è opportuno ricordare – come sottolinea il Consiglio – il seguito di tale Vertice, ossia il *World Food Summit: Five Years Later* (giugno 2002)¹⁴, nonché il *World Summit on Food Security* (novembre 2009)¹⁵.

La risoluzione 37/10 del Consiglio dei diritti umani, sempre nel par. 28, effettua un forte richiamo alla realizzazione degli obiettivi previsti dai *Sustainable Development Goals*, fissati dalle Nazioni Unite nel 2015, in particolare dell'obiettivo 2, relativo alla "fame zero". Il Consiglio, dunque, invita ripetutamente tutti gli Stati, le istituzioni finanziarie internazionali, gli organismi competenti delle Nazioni Unite a dare priorità all'obiettivo di realizzare il pieno godimento del diritto al cibo.

Tra gli organismi delle Nazioni Unite competenti in tema di diritto al cibo, particolare rilievo assume lo *Special Rapporteur on the right to food*¹⁶ – il cui mandato è molto ampio e rilevante¹⁷ – istituito con risoluzione 2000/10 del 17 aprile 2000

¹² Per i documenti del *Summit* v. www.un.fao.org.

¹³ In tale Vertice i rappresentanti di oltre 180 Paesi dichiararono la loro volontà politica di rendere effettivo il diritto al cibo: «We pledge our political will and our common and national commitment to achieving food security for all and to an ongoing effort to eradicate hunger in all countries, with an immediate view to reducing the number of undernourished people to half their present level no later than 2015». Questo impegno globale fu enunciato, a conclusione del *Summit*, nella *Rome Declaration on World Food Security*; oltre a tale documento venne adottato anche il *World Food Summit Plan of action*, composto da 7 impegni fondamentali finalizzati a eliminare la fame nel mondo e che dovevano servire da linee guida delle azioni degli attori coinvolti, a livello nazionale e internazionale, in tale problematica.

¹⁴ Il documento finale di tale Vertice – *Declaration of the World Food Summit: five years later* – conteneva l'invito (par. 10) al Consiglio della FAO di costituire un Gruppo di lavoro intergovernativo «to elaborate, in a period of two years, a set of voluntary guidelines to support Member States' efforts to achieve the progressive realisation of the right to adequate food in the context of national food security». Sulla scorta di tale invito fu costituito il Gruppo di lavoro, che ha elaborato le *Voluntary Guidelines to support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security*, in seguito approvate dal Consiglio della FAO nel novembre 2004 (127^a sessione). Ciò ha costituito l'occasione per una notevole riaffermazione del diritto al cibo nell'ambito dell'agenda politica internazionale, ritenuto non solo un imperativo morale e un investimento con un enorme ritorno economico, ma soprattutto un diritto umano fondamentale.

¹⁵ In ambito FAO vanno anche menzionate la prima *International Conference on Nutrition* (dicembre 1992) e il seguito di tale conferenza, ossia la seconda *International Conference on Nutrition* (novembre 2014) che ha prodotto due documenti: la *Declaration on Nutrition* e il *Framework for Action*. Quest'ultimo propone una serie di opzioni politiche e strategie che i governi, in collaborazione con altre parti interessate, possono sia integrare, all'occorrenza, nei rispettivi piani nazionali riguardanti nutrizione, sanità, agricoltura, sviluppo e investimento, che tenere in considerazione nel negoziare accordi internazionali finalizzati a realizzare una nutrizione migliore per tutti.

¹⁶ Le "procedure speciali" sono specifici meccanismi di controllo (di natura politica) istituiti – in seno al Consiglio – per esaminare situazioni di un determinato Paese, o tematiche di peculiare rilievo relative ai diritti umani. Possono essere basate su mandati "tematici" o "geografici" e sono caratterizzate dalla creazione di organismi *ad hoc* (individuali o collegiali): *Special Rapporteur*, *Independent Expert*, *Working Group*.

¹⁷ Esso consiste, fra l'altro, nel procedere ad un monitoraggio costante del rispetto e del godimento del diritto all'alimentazione in tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, tenendo in considerazione le tradizioni culturali e le dinamiche produttive alimentari nazionali. Il Relatore, per adempiere al suo mandato, effettua visite periodiche *in loco*, se lo Stato ricevente ha acconsentito alla procedura della c.d. *standing invitation*. Il Relatore partecipa, inoltre, in qualità di conferenziere, a numerosi incontri e dibattiti

(UN Doc. E/CN.4/RES/2000/10) dell'allora Commissione sui diritti umani e confermato dal Consiglio dei diritti umani con risoluzione 6/2 del 27 settembre 2007 (UN Doc. A/HRC/RES/6/2)¹⁸. Il Consiglio invita gli Stati a cooperare col Relatore fornendo ogni informazione necessaria e favorendo le visite richieste nel proprio Paese (par. 38). Il Consiglio supporta l'adempimento del mandato del Relatore (par. 36), prende atto del lavoro svolto (fra cui il rapporto 37/61, del 25 gennaio 2018, focalizzato sui contesti di "disastro naturale")¹⁹ e gli chiede di presentare un rapporto sull'attuazione della risoluzione 37/10 alla 40^a sessione ordinaria del Consiglio (par. 40).

Il Consiglio è consapevole del fatto che per realizzare pienamente il diritto al cibo è fondamentale anche la disponibilità delle risorse idriche (importanti sia per lo sviluppo dell'agricoltura che per il fabbisogno umano). A questo proposito è opportuno prendere in considerazione il tema – *The human rights and access to safe drinking water and sanitation* – trattato, nel periodo in esame, nelle risoluzioni 39/8, 42/5 e 45/8. Nella prima, adottata in data 27 settembre 2018²⁰, il Consiglio – ribadendo che gli Stati hanno la responsabilità primaria di garantire la piena realizzazione di tutti i diritti umani – afferma che dovrebbero far fronte al problema della mancanza di tale bene essenziale eliminando ogni discriminazione nell'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici. Il Consiglio è profondamente preoccupato del fatto che più di 2 miliardi di persone non abbiano accesso all'acqua potabile nelle loro case e ai servizi igienici di base.

Invita, dunque, gli Stati ad attuare gli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, per garantire la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e servizi igienico-sanitari per tutti; a garantire la realizzazione progressiva dei diritti in modo non discriminatorio eliminando le disparità di accesso, soprattutto per le persone a rischio e i gruppi particolarmente vulnerabili; a promuovere la *leadership* delle donne e la loro piena, effettiva ed equa partecipazione al processo decisionale in materia di gestione delle risorse idriche e dei servizi igienico-sanitari, per garantire che sia adottato un approccio di genere in relazione a tali temi; a consultare e coordinarsi con le comunità locali e le altre parti interessate, compresa la società civile e il settore privato, su soluzioni adeguate per garantire un accesso sostenibile all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; a garantire, in modo adeguato, la regolamentazione e il controllo del settore, nonché a prevedere meccanismi di responsabilità efficaci per garantire che tutti i fornitori di servizi idrici e sanitari, compresi quelli del settore privato, rispettino i diritti umani ed evitino le pratiche che minano la realizzazione del diritto in esame.

È opportuno ricordare inoltre che il 2018 è stato un anno importante per gli sforzi della Comunità internazionale in materia: il periodo 2018-2028, infatti, è stato

promossi negli Stati membri, in prevalenza di carattere accademico e scientifico sul tema oggetto del suo incarico. È tenuto, infine, a presentare annualmente un rapporto sulla sua attività all'Assemblea generale e al Consiglio dei diritti umani, dedicando specifica attenzione a tematiche che ritenga di peculiare rilievo.

¹⁸ L'attuale Relatore – da maggio 2020 – è il libanese Michael Fakhri. Dal 2014 ad aprile 2020 la carica è stata ricoperta dalla turca Hilal Elver e dal 2008 al 2014 dal belga Olivier De Schutter. Il primo Relatore speciale sul diritto al cibo (2000-2008) è stato – come già detto – lo svizzero Ziegler.

¹⁹ Si tratta del seguito del rapporto interinale (UN Doc. A/72/188) trasmesso all'Assemblea generale il 21 luglio 2017 e riguardante il sistema umanitario e il diritto al cibo in situazioni di conflitto.

²⁰ UN Doc. A/HRC/RES/39/8, *The human rights to safe drinking water and sanitation*.

proclamato dall'Assemblea generale dell'ONU decennio internazionale per l'azione "Water for Sustainable Development" (a cominciare dal primo "World Water Day" che è stato il 22 marzo 2018)²¹.

La seconda risoluzione, la 42/5 (26 settembre 2019), è maggiormente incentrata sulla figura dello *Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation* (dal 1° novembre 2020 è lo spagnolo Pedro Arrojo-Agudo; nel periodo 2014-2020, era stato il brasiliano Leo Heller). Il Consiglio accoglie con favore il lavoro del relatore (in particolare il rapporto A/HRC/42/47 del 10 luglio 2019, *Human rights to water and sanitation in spheres of life beyond the household with an emphasis on public spaces*) e decide di estenderne il mandato per un ulteriore periodo di tre anni; gli chiede di continuare a riferire, su base annuale, al Consiglio dei diritti umani e di presentare una relazione annuale all'Assemblea generale, nonché – in vista del decimo anniversario della risoluzione 64/292 dell'Assemblea e della risoluzione 15/9 del Consiglio – di avviare e partecipare ad attività, anche attraverso i *social media* e con l'uso di materiali accessibili, volte alla redazione di "buone pratiche" a livello locale, nazionale e internazionale finalizzate a promuovere la realizzazione progressiva dei diritti concernenti il consumo sicuro di acqua e l'utilizzo dei servizi igienico-sanitari. Incoraggia, a tal fine, tutti gli Stati a rispondere favorevolmente alle richieste del Relatore e chiede al Segretario generale e all'Alto commissario per i diritti umani di fornirgli le risorse e l'assistenza necessarie per l'effettivo adempimento del mandato.

L'ultima risoluzione in materia, la 45/8 del 9 ottobre 2020, riprende le tematiche già trattate nella risoluzione 39/8, declinandole però – dove pertinente – in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia di Covid-19 (vedi, ad es., 9° *considerando* del Preambolo). Il Consiglio, inoltre, profondamente allarmato dal fatto che, secondo il documento *The Sustainable Development Goals Report 2020*, la scarsità di acqua potrebbe portare a circa 700 milioni di persone sfollate entro il 2030, nonché gravemente preoccupato perché 3 miliardi di persone non dispongono di strutture di base per il lavaggio delle mani, che è il metodo più efficace per prevenire la diffusione del Covid-19, riconosce la necessità di ampliare con la massima urgenza l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari essenziali e invita dunque gli Stati ad adottare misure per accelerare la realizzazione di tali diritti (in linea con l'Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6), in particolare nel contesto della risposta e della prevenzione della diffusione del Covid-19 (par. 7, lett. j).

Tornando alle risoluzioni sul diritto al cibo adottate nel periodo 2018-21, facciamo brevemente riferimento alla risoluzione 40/7 (21 marzo 2019), che riprende, in parte, le tematiche affrontate dalla già analizzata risoluzione 37/10. Nella risoluzione 40 il Consiglio esprime profonda preoccupazione per il fatto che, secondo il rapporto della FAO, *The State of Food Insecurity and Nutrition in the World 2018* (sottotitolato *Building Climate Resilience for Food Security and Nutrition*)²², il numero di persone che soffrono la fame è in aumento (circa 821 milioni, ossia una persona su nove al mondo) e, senza maggiori sforzi, esiste il rischio concreto di non

²¹ UN Doc. A/RES/71/222, *International Decade for Action, "Water for Sustainable Development", 2018–2028*.

²² Reperibile online (www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf).

riuscire a raggiungere l'obiettivo n. 2 dei *Sustainable Developments Goals*, ossia porre fine alla fame entro il 2030 (par. 4).

In tale risoluzione, inoltre, viene dato ampio risalto all'attività del Relatore speciale. In particolare, il Consiglio prende atto con apprezzamento del suo rapporto 40/56 del 25 gennaio 2019 (redatto in seguito alla richiesta contenuta nel par. 40 della precedente risoluzione, la 37/10)²³ e decide di prorogarne il mandato per un ulteriore periodo di tre anni (par. 25). Il Consiglio da un lato chiede al Segretario generale e all'Alto commissariato delle Nazioni Unite di continuare a fornire tutte le risorse umane e finanziarie necessarie per l'effettivo adempimento del mandato e invita tutti i governi a cooperare con il Relatore fornendogli tutte le informazioni necessarie e rispondendo favorevolmente alle sue richieste (par. 28); dall'altro chiede al Relatore di partecipare ai pertinenti forum politici internazionali relativi all'attuazione dell'Agenda 2030 (par. 26) e di riferire annualmente sull'esecuzione del mandato al Consiglio per i diritti umani e all'Assemblea generale conformemente ai rispettivi programmi di lavoro (par. 30). Decide, infine, di continuare a esaminare la questione nell'ambito della 43^a sessione (par. 31). Il 19 giugno 2020, quindi, viene adottata la risoluzione 43/11, nella quale il Consiglio esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Relatore speciale durante il suo mandato e per il suo più recente rapporto, ossia il documento A/HRC/43/44 del 21 gennaio 2020. Tale rapporto, intitolato *Critical perspective on food systems, food crises and the future of the right to food*, segna la fine del mandato di Hilal Elver. Le raccomandazioni ivi contenute intendono facilitare il lavoro dei successivi Relatori speciali, nonché contribuire al mantenimento della "memoria istituzionale" del mandato.

Più recentemente, il 1° aprile 2021, il Consiglio ha emanato la risoluzione 46/19, l'ultima – nel periodo qui considerato – sul tema del diritto all'alimentazione. Esso – riconoscendo che l'emergenza sanitaria da coronavirus sta aggravando l'insicurezza alimentare, anche a causa del devastante impatto sui mezzi di sussistenza delle persone, sull'agricoltura, sui sistemi alimentari, sulla sicurezza alimentare, sulle catene del valore e sui prezzi degli alimenti – esprime profonda preoccupazione (par. 4) per il fatto che, a causa della pandemia da Covid-19, il numero totale di persone che si stima soffrano la fame acuta sia raddoppiato, passando da 130 milioni nel 2019 a 265 milioni nel 2020 (pur riconoscendo che il mondo era già rimasto indietro nel realizzare pienamente il diritto al cibo ben prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria).

Nella risoluzione (ultimo considerando), viene fatto un riferimento al *Food Systems Summit* delle Nazioni Unite, tenutosi a New York nel settembre. Il *Summit* ha preso avvio dalla considerazione che molti dei sistemi alimentari mondiali sono fragili e non riescono a soddisfare il diritto a un'alimentazione adeguata per tutti. I fattori che determinano l'insicurezza alimentare e la malnutrizione, compresi i conflitti, gli eventi climatici estremi e la volatilità economica, sono ulteriormente esacerbati dalla povertà e dagli alti livelli di disuguaglianza; la pandemia di Covid-19 ha inoltre aggravato queste tendenze preoccupanti²⁴.

²³ Tale rapporto è incentrato sui diritti dei lavoratori impegnati nel settore della pesca.

²⁴ Secondo la FAO, nel 2020 si è aumentato del 20% il numero di persone malnutrite. La produzione alimentare e i produttori locali sono sempre più vulnerabili agli impatti negativi dei cambiamenti climatici mentre, al contempo, i sistemi alimentari contribuiscono fino a un terzo delle emissioni di gas serra, fino all'80 per cento della perdita di biodiversità e utilizzano fino al 70% dell'acqua dolce. Nella visione

Il Consiglio, nel par. 8, prende atto con apprezzamento del rapporto del Relatore speciale (A/HRC/46/33) del 24 dicembre 2020, il quale evidenzia le aree tematiche che saranno di prioritario interesse nel corso dei prossimi anni (si tratta del rapporto di inizio mandato del nuovo Relatore Michael Fakhri). In particolare vengono individuati 4 settori a cui il Relatore presterà massima attenzione nel biennio 2022-2023: «(a) Covid-19 and the looming hunger crisis; (b) food systems and global governance; (c) seeds and farmers' rights; and (d) the right to food in armed conflicts and protracted crises».

3. *Diritti dell'infanzia.* – A partire dalla sua istituzione molteplici sono state le occasioni in cui il Consiglio dei diritti umani ha adottato delibere concernenti la promozione e la tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 e dai suoi Protocolli opzionali. I diritti umani delle persone appartenenti alle categorie più vulnerabili sono temi di rilevante interesse per il Consiglio e sono stati – e sono tuttora – oggetto di studio e di attenzione costanti da parte di ogni organo delle Nazioni Unite competente in materia.

La crescente attenzione nei confronti di tale tema è dovuta alla diffusione su vasta scala delle violazioni dei diritti di tali soggetti deboli. Non a caso, l'Italia, proprio in occasione della candidatura (marzo 2018) al Consiglio dei diritti umani ha presentato in un documento – dal titolo “2019-2021. Italy for the Human Rights Council. Human Rights for Peace” – le linee di azione che avrebbero caratterizzato il proprio mandato, ossia una serie di temi prioritari su cui sarebbe stata focalizzata la sua attività, fra cui rilevano – appunto – “i diritti dei bambini”.

Le risoluzioni adottate in materia dal Consiglio, fin dalla sua istituzione, sono molteplici e comprendono una serie di tematiche specifiche come, ad esempio, la situazione dei bambini che si trovano in condizioni di estrema povertà e sono costretti a vivere e/o lavorare in strada, il traffico e lo sfruttamento sessuale dei bambini, il diritto alla registrazione, il diritto alla salute, la mortalità infantile, i matrimoni precoci e forzati. La risoluzione 40/15, adottata il 22 marzo 2019²⁵, si occupa invece di un tema più generale, ossia quello del trentesimo anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo. Il Consiglio, ricordando appunto che il 2019 segna il trentesimo anniversario della Convenzione, adottata dall'Assemblea generale con risoluzione 44/25 del 20 novembre 1989, riconosce che è lo strumento internazionale per i diritti umani più ratificato. Sottolinea che gli anniversari offrono una preziosa opportunità di sensibilizzazione e di riflessione sui risultati, le migliori pratiche e le

del *Summit*, i sistemi alimentari costituiscono una leva rilevante per la ripresa dalla pandemia e per il raggiungimento dei 17 SDGs entro il 2030. I sistemi alimentari, infatti, agiscono sulle tre dimensioni (persone-pianeta-prosperità) riconosciute come fondamentali per l'Agenda 2030. Di fronte a queste sfide epiche, le Nazioni Unite hanno convocato decine di migliaia di persone dal livello locale a quello globale nel lungo processo, durato oltre 18 mesi, che ha portato al *Food Systems Summit*, nella consapevolezza che un nuovo slancio potesse arrivare – in termini di idee – dal più ampio coinvolgimento della società civile, delle comunità indigene, delle donne, dei giovani, oltre che degli Stati. Per approfondimenti v. A. ZEZZA (CREA, Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia), *Food System Summit 2021 delle Nazioni Unite: un nuovo percorso verso la sostenibilità dei sistemi alimentari*, in *Agriregionieuropa Numero Speciale – Agricalabriaeuropa*, 2021, n. 2 (reperibile su agrireregionieuropa.univpm.it/content/article/31/58/food-system-summit-2021-delle-nazioni-unite-un-nuovo-percorso-verso-la). Si rimanda anche al sito internet ufficiale del *Summit*: www.un.org/en/food-systems-summit/about.

²⁵ UN Doc. A/HRC/RES/40/15, *Thirtieth anniversary of the Convention on the Rights of Child*.

sfide per la piena realizzazione e il costante avanzamento dei diritti dei minori e riconosce i benefici di una cooperazione internazionale rafforzata a tal fine. Il Consiglio, dunque, chiede agli Stati un rinnovato impegno per la piena attuazione della Convenzione (par. 1), nonché per una più ampia ratifica dei tre protocolli opzionali (che non hanno avuto – sotto questo aspetto – lo stesso “successo” della Convenzione); invita il Presidente del Consiglio dei diritti umani a considerare il tema *Thirty years of implementation of the Convention on the Rights of the Child: challenges and opportunities* per la discussione annuale di alto livello «on human rights mainstreaming», da tenersi durante la 43^a sessione del Consiglio (par. 3) e incoraggia gli Stati «to use the anniversary of the Convention on the Rights of the Child as a tool to raise awareness of the Convention and to maintain momentum and increase action with respect to the rights of the child» (par. 7).

Più specifica, sempre in tema di diritti dell’infanzia, è invece la risoluzione 37/20 emanata dal Consiglio il 6 aprile 2018 e che segue l’invito contenuto nella risoluzione 34/16 del 24 marzo 2017 – relativa al tema generale concernente la protezione dei diritti dei bambini in relazione all’implementazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile – che aveva stabilito (par. 29) di focalizzare il *full-day meeting* del 2018 sul tema *Protecting the rights of the child in humanitarian situations*²⁶ e aveva chiesto all’Alto commissario ONU per i diritti umani di preparare un rapporto su tale *focus* e di presentarlo alla 37^a sessione del Consiglio²⁷.

Nel Preambolo della risoluzione 37/20, il Consiglio ricorda che le situazioni di emergenza umanitaria (cambiamenti climatici, disastri naturali, conflitti armati) compromettono l’effettivo godimento dei diritti dei bambini alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo, alle relazioni familiari; sottolinea, inoltre, che i minori sono colpiti in maniera abnorme da tali emergenze umanitarie che accrescono sensibilmente la loro vulnerabilità; richiama, infine, le statistiche secondo cui nel mondo ci sono molte decine di milioni di bambini che si trovano in situazioni di grave disagio (sfollati, rifugiati, richiedenti asilo, non accompagnati o separati dai genitori) con aumento esponenziale delle probabilità di violazioni dei loro diritti. Il Consiglio, dunque, dopo aver sottolineato il lavoro svolto dai relatori e rappresentanti speciali nell’ambito dei rispettivi mandati (Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, Special Representative of the SG on Violence against Children, Special Representative of the SG for Children and Armed Conflict) e richiamandone i più recenti rapporti (A/HRC/37/60, A/72/164, A/HRC/37/48, A/HRC/37/47) accoglie con apprezzamento anche il già citato rapporto 37/33 dell’Alto Commissario che è incentrato in particolare sul tema oggetto della risoluzione in esame²⁸.

²⁶ Cfr. Annual full-day meeting on the rights of the child “Protecting the Rights of the Child in Humanitarian Situations”: sul tema v. <https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22754&LangID=E>.

²⁷ Sul seguito di tale richiesta v. UN Doc. A/HRC/37/33, *Protecting the Rights of the Child in Humanitarian Situations. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*.

²⁸ In tale rapporto l’Alto commissario descrive la portata e l’impatto delle crisi umanitarie sui bambini e affronta le principali sfide che si presentano, concentrandosi sull’importanza della protezione dei minori e dell’attuazione dei diritti alla salute e all’istruzione durante le situazioni di emergenza. Il rapporto, molto ampio, è articolato in 6 capitoli che concernono: 1. Introduction; 2. Humanitarian situations: terminology, scale and impact on children; 3. The rights of the child in humanitarian situations: international legal standards (suddiviso in 4 paragrafi: A. Equality and non-discrimination; B. Best interests of

Il Consiglio condanna tutte quelle forme di abuso cui possono essere sottoposti i bambini in situazioni di grave emergenza umanitaria: sfruttamento sessuale (par. 12), traffico e vendita (par. 11), adozione illegale (par. 11), reclutamento come soldati (par. 8). Inoltre, nel lungo e articolato par. 26, invita gli Stati a garantire che l'interesse superiore del minore costituisca una considerazione preminente in tutte le azioni riguardanti i minori e raccomanda agli Stati (in cooperazione con le organizzazioni internazionali, la società civile e il settore privato) una serie di iniziative²⁹.

Relativamente al *follow-up* della risoluzione in esame (paragrafi 27-30), il Consiglio decide di continuare a tenere nella dovuta considerazione la questione dei diritti dell'infanzia conformemente al suo programma di lavoro e alle sue risoluzioni 7/29 del 28 marzo 2008 e 19/37 del 23 marzo 2012; stabilisce di focalizzare il *full-day meeting* del 2019 sul tema *Empowering children with disabilities for the enjoyment of their human rights, including through inclusive education* e chiede all'Alto commissario di preparare un rapporto su tale *focus* e di presentarlo alla 40ª sessione del Consiglio (par. 29)³⁰.

Le altre risoluzioni sui diritti dell'infanzia adottate dal Consiglio nel periodo in esame sono le seguenti: 41/8, 43/22, 44/4, 45/30 e 48/6. Non ci soffermiamo sulla risoluzione 45/30 (intitolata *Rights of the child: realizing the rights of the child through a healthy environment*), né sulla 44/4 (intitolata *Trafficking in persons, especially women and children: strengthening human rights through enhanced protection, support and empowerment of victims of trafficking, especially women and children*). Citiamo soltanto la 43/22 (intitolata *Mandate of the Special Rapporteur on the sale and sexual exploitation of children, including child prostitution, child pornography and other child sexual abuse material*), la quale si limita, più che altro, a estendere il mandato del Rappresentante speciale per un periodo di ulteriori tre anni.

Approfondiamo invece la risoluzione 41/8 – intitolata *Consequences of child, early and forced marriage*, adottata dal Consiglio l'11 luglio 2019³¹ – la quale costituisce un rilevante tassello del complesso mosaico concernente la lotta della Comunità internazionale contro il diffuso fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, riconosciuti nel preambolo come una «harmful practice that violates, abuses and impairs

the child; C. Survival and development; D. Participation); 4. Challenges for children in humanitarian situations (suddiviso in: A. Separation from families; B. Violence and exploitation; C. Access to health; D. Access to education; E. Birth registration and data collection); 5. International cooperation and the role of the private sector; 6. Conclusions and recommendations. Il rapporto, dunque, nella parte finale fornisce una serie di raccomandazioni per garantire che i bambini siano posti al centro della risposta e dell'assistenza umanitaria.

²⁹ «(a) Conduct child-inclusive planning (...); (b) Promote child-centred innovation (...); (c) Fully consider the needs of children affected by armed conflict (...); (d) Mainstream prevention of and protection from sexual exploitation and abuse, child, early and forced marriage, female genital mutilation and violence against children (...); (e) Work to prevent family separation in the context of humanitarian situations (...); (f) Provide age-appropriate and gender-sensitive mental health and psychosocial support tailored to children (...); (g) Increase and improve financing for education in emergencies (...); (h) Create quality and meaningful child-friendly and gender-sensitive spaces (...); (i) Work towards ensuring that no child is denied access to humanitarian assistance (...); (j) Ensure the safety and security of humanitarian personnel (...))» (A/HRC/RES/37/20, par. 26).

³⁰ Nella 40ª sessione il Consiglio ha in effetti approvato (22 marzo 2019) la risoluzione 40/14, intitolata appunto *Rights of the child: empowering children with disabilities for the enjoyment of their human rights, including through inclusive education*, che si analizzerà nel paragrafo che segue concernendo soprattutto la tematica della disabilità.

³¹ UN Doc. A/HRC/RES/41/8, *Consequences of child, early and forced marriage*.

human rights» (13° *considerando*); è una risoluzione che, come altre precedenti sul medesimo tema, si inserisce nel progetto di sviluppo individuato dai nuovi SDG, in particolare dall'obiettivo 5 («achieve gender equality and empower all women and girls») e dal *target* 5.3 («eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation»). La Comunità internazionale è ormai pienamente consapevole della necessità di intervenire in maniera più efficace per contrastare un fenomeno che continua ad avere una portata rilevante.

Secondo i dati presentati da UNICEF e Save the Children l'11 ottobre 2019, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, 650 milioni di bambine e ragazze oggi viventi sono state obbligate a sposarsi prima dei 18 anni (tra loro, oltre 200 milioni addirittura prima dei 15 anni) e ogni anno nel mondo ancora 12 milioni di bambine contraggono un matrimonio in età minorile³².

Si tratta di un fenomeno che riguarda soprattutto i Paesi più poveri, ma ormai anche quelli industrializzati, in conseguenza delle migrazioni: dunque, pur essendovi la tendenza a identificare la presenza di tale fenomeno in specifiche aree del mondo, quali Medio Oriente, Est Europa, Africa e Asia, in realtà esso ha rivelato in più occasioni una natura globale. Benché il matrimonio precoce e forzato coinvolga anche bambini e ragazzi, il numero delle bambine e delle ragazze risulta decisamente superiore e, soprattutto, il fenomeno le colpisce con maggiore intensità in quanto frutto di discriminazione. Il Consiglio, in proposito, sottolinea che «child, early and forced marriage is (...) linked to and perpetuates other forms of violence and discrimination against women and girls and harmful practices, including female genital mutilation, and that such violations have a disproportionately negative impact on women and girls» (13° *considerando*).

Una delle principali cause di tali matrimoni è la povertà. In alcuni Paesi il matrimonio precoce è visto come una strategia di sopravvivenza economica per le famiglie in condizioni di estrema povertà e a volte può celare una condizione di effettivo sfruttamento sessuale. Ovviamente anche il contesto socio-culturale gioca un ruolo preponderante. Le situazioni di conflitto bellico e post-bellico contribuiscono a incrementare il numero dei matrimoni forzati: le ragazze vengono reclutate o rapite

³² Il 13 marzo 2020, UNICEF e UNFPA hanno annunciato il rinnovo, per altri 4 anni, del Programma globale per porre fine ai matrimoni precoci e aiutare i diritti di milioni di donne nel mondo, che coinvolge diversi paesi (il programma è economicamente supportato dai Governi di Belgio, Canada, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito e dall'Unione europea). Entro il 2023, il Programma (UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage) raggiungerà oltre 14 milioni di ragazze adolescenti in 12 Paesi in Africa, Medio Oriente e Sud Asia con servizi diretti. Il programma – lanciato per la prima volta nel 2016 – coinvolge famiglie, formatori, assistenti sanitari, governi e leader religiosi e tradizionali come parte dell'impegno globale per porre fine ai matrimoni precoci. La seconda fase del Programma – lanciata nel contesto della campagna *Generation Equality* e durante il 25° anniversario della Dichiarazione di Pechino e della relativa Piattaforma d'Azione – continuerà a focalizzarsi su strategie comprovate, che comprendono: garantire un sempre più ampio accesso all'istruzione e servizi sanitari per le ragazze, sviluppare competenze, formare genitori e comunità sui pericoli del matrimonio precoce, promuovere comportamenti per l'uguaglianza di genere, costruire partnership per dare supporto economico alle famiglie e far applicare le leggi che stabiliscono 18 anni come limite minimo di età per il matrimonio. Da quando il Programma globale è stato lanciato, oltre 7,7 milioni di ragazze adolescenti e oltre 4,2 milioni di membri delle comunità sono stati raggiunti con informazioni, competenze e servizi. Per porre fine alla pratica entro il 2030 – secondo quanto fissato dai SDG – i progressi, che pure ci sono stati (negli ultimi 10 anni la percentuale di giovani donne che hanno subito un matrimonio precoce è diminuita del 15% secondo quanto comunicato dall'Unicef in occasione dell'ultima giornata mondiale delle bambine, 11 ottobre 2019), devono essere significativamente accelerati.

dai gruppi armati e obbligate a sposarsi con i capi militari. Un ulteriore fattore di tali matrimoni può essere individuato nella mancanza o nell'inadeguatezza delle leggi di contrasto al fenomeno.

Il Consiglio dei diritti umani, nella risoluzione 41/8, dopo aver richiamato le sue risoluzioni 24/23 del 27 settembre 2013, 29/8 del 2 luglio 2015 e 35/16 del 22 giugno 2017, nonché le risoluzioni dell'Assemblea generale 69/156 del 18 dicembre 2014, 71/175 del 19 dicembre 2016 e 73/153 del 17 dicembre 2018 (2° *considerando*), accoglie con favore l'adozione della già citata Agenda 2030, in particolare del *target* 5.3 (4° *considerando*) e la presentazione del rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sul tema dei matrimoni precoci e forzati (UN Doc. A/73/257; 5° *considerando*)³³. Ricordando, come già accennato in premessa, che tale tipologia di matrimonio «is a harmful practice that violates, abuses and impairs human rights and is linked to and perpetuates other forms of violence and discrimination against women and girls and harmful practices, including female genital mutilation, and that such violations have a disproportionately negative impact on women and girls» (13° *considerando*) e che esso incide su ogni aspetto della vita della vittima (istruzione, formazione, salute fisica e mentale, attività lavorativa, partecipazione alla vita sociale, ecc.), il Consiglio invita gli Stati a rimuovere qualsiasi disposizione che possa consentire, giustificare o condurre a matrimoni precoci o forzati di minori, comprese le disposizioni che consentano agli autori di stupri, abusi sessuali, sfruttamento sessuale, rapimento, traffico di persone o schiavitù di sfuggire ai procedimenti penali sposando la loro vittima (par. 4). Li esorta, inoltre, a garantire la registrazione tempestiva delle nascite, anche mediante la rimozione di qualsiasi barriera o ostacolo, in particolare per le persone che vivono nelle zone rurali (par. 5).

Quello del diritto alla registrazione è un tema particolarmente importante in materia di diritti dell'infanzia. Infatti, se il principio che ispira l'intera Convenzione del 1989 è quello dell'interesse superiore del fanciullo, il diritto che potremmo definire il "prerequisito" essenziale per il godimento di tutti gli altri è proprio quello alla registrazione. Previsto dall'art. 7 della Convenzione³⁴, esso sancisce l'obbligo per gli Stati parti di sottoporre, immediatamente dopo la nascita, qualsiasi bambino a registrazione³⁵. La particolare pregnanza di tale diritto e del connesso diritto al nome scaturisce, dunque, dal fatto che sono la condizione fondamentale per l'acquisizione della cittadinanza, ma anche di tutta una serie di diritti, sia attuali (come quelli so-

³³ Nonché il rapporto 41/19 dell'Alto commissario del 26 aprile 2019, *Child, early and forced marriage in humanitarian settings*, elaborato in seguito all'invito del Consiglio contenuto nel par. 19 della risoluzione 35/16.

³⁴ Si tratta di garanzie che non costituiscono una novità, in quanto trovano enunciazione in molti altri documenti, sia nazionali che internazionali, sia relativi specificamente ai diritti del minore che ai diritti dell'uomo in generale: la Dichiarazione universale del 1948 (art. 15); la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 (principio 3); il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 24); la Convenzione americana sui diritti umani del 1969 (art. 20).

³⁵ L'art. 7 sancisce anche che il fanciullo ha diritto, «nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi». Lo Stato, inoltre, secondo la previsione dell'art. 8 della Convenzione, deve proteggere (par. 1) e, all'occorrenza, ristabilire (par. 2) gli elementi costitutivi dell'identità di un fanciullo, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari. Esso, dunque, è obbligato a non alterare gli elementi costitutivi dell'identità di un fanciullo, ad esempio interrompendo i legami familiari di appartenenza.

ciali), sia potenziali (come quelli politici)³⁶. Inoltre, la loro effettiva attuazione è indispensabile per eliminare quella “invisibilità”, che favorisce qualsiasi forma di sfruttamento: le persone non registrate, infatti, sono più vulnerabili all’emarginazione, all’esclusione, alla discriminazione, alla violenza, allo sfruttamento e all’abuso, anche nelle forme più gravi quali il lavoro minorile, il reclutamento come soldati, la tratta di esseri umani e – appunto – i matrimoni precoci e forzati.

Nella risoluzione in esame il Consiglio – dopo essersi rivolto agli Stati con una serie di inviti e esortazioni nel lungo articolato che va dal par. 2 al par. 21 – si rivolge infine all’Ufficio dell’Alto commissario ONU per i diritti umani. In particolare, nei paragrafi 22 e 23 (che sono conclusivi della risoluzione), il Consiglio chiede all’Alto commissario di presentare alla 47^a sessione un rapporto scritto – con il contributo di tutti i rilevanti *stakeholders* – sui progressi raggiunti e sulle sfide ancora da affrontare in materia di matrimoni precoci e forzati (fornendo preventivamente, nel corso della 44^a sessione, un aggiornamento orale al Consiglio); lo sollecita, inoltre, ad organizzare due seminari regionali per discutere progressi, lacune e sfide in tale settore i cui esiti dovranno essere riportati nel rapporto sopramenzionato.

Sempre del 2019 è il rapporto presentato dall’Alto commissario il 26 aprile 2019 e intitolato *Child, early and forced marriage in humanitarian settings. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*³⁷. Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati, dalle agenzie dell’ONU, dalle organizzazioni della società civile e da altre parti interessate, tale rapporto «assesses the issue of child, early and forced marriage in humanitarian settings. It highlights the incidence of child, early and forced marriage in such settings, provides an overview of its causes and consequences and outlines promising practices to put an end to it» (*summary*). Esso è strutturato in 5 paragrafi centrali (*framework* giuridico internazionale, cause, conseguenze, sfide e lacune nell’implementazione, misure di prevenzione e di eliminazione del fenomeno) oltre all’Introduzione e alle 4 raccomandazioni finali presenti nelle conclusioni (l’ultimo paragrafo è poi suddiviso in 10 punti).

Altro e più recente rapporto in materia, intitolato *Issue of child, early and forced marriage*, è invece del Segretario generale delle NU ed è stato emanato in data 28 luglio 2020. Tale rapporto racchiude una completa panoramica dei progressi compiuti in tema di lotta ai matrimoni infantili, precoci e forzati in tutto il mondo (programmi adottati, azioni messe in pratica, best practices, risultati raggiunti, ecc.), coprendo il periodo che va da giugno 2018 a maggio 2020. Esso si articola in 8 paragrafi: Introduction; Development at the international and regional levels; Legislative measures, policies and action plans; Empowerment of girls at risk and already married girls; Protection measures and support services; Funding and research on programmes; Data collection; Conclusions and recommendations³⁸.

³⁶ È opportuno sottolineare che il diritto alla registrazione non è universalmente acquisito, perché in molti Paesi la registrazione anagrafica comporta costi eccessivi per le classi più povere (come ad es. in America Latina), oppure che sono del tutto privi di sistemi di registrazione (come ad es. in Africa).

³⁷ UN Doc. A/HRC/41/19, *Child, early and forced marriage in humanitarian settings. Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*.

³⁸ Le conclusioni sono composte da 11 paragrafi (45-55). Nell’ultimo (par. 55), articolato in 9 punti, il Segretario generale raccomanda le seguenti azioni agli Stati membri e alle altre parti interessate: «(a) Ensure a comprehensive approach to legislation to address child marriage, including by setting the minimum age for marriage at 18 years; (b) Take legislative measures to remove any discriminatory provision in which child marriage is condoned or encouraged; (c) Develop evidence-based, comprehensive, multi-

Per concludere, citiamo l'intervento più recente in materia (14 ottobre 2021), ossia la risoluzione 48/6 del Consiglio dei diritti umani in tema di matrimoni forzati e precoci in situazioni particolari³⁹. Questa risoluzione riprende molte delle tematiche già affrontate nella risoluzione 41/8, sulla quale ci si è ampiamente soffermati, approfondendo gli aspetti concernenti l'inasprimento del fenomeno in esame nei periodi di crisi, compresa la pandemia da Covid-19. Il Consiglio da un lato prende atto dei progressi raggiunti (inclusa la diminuzione della percentuale di ragazze sposate prima dei 18 anni), dall'altro esprime profonda preoccupazione per la previsione secondo cui gli effetti della pandemia da Covid-19 potrebbero provocare da 10 a 13 milioni di ulteriori casi di matrimoni precoci e forzati (9° *considerando*); inoltre, dopo aver sottolineato che la crisi sanitaria ha esacerbato le preesistenti forme di disuguaglianze e discriminazioni di genere (10° *considerando*), nota con profonda preoccupazione che le relative misure di contenimento (comprese le chiusure delle scuole e le restrizioni alla libertà di movimento) potrebbero aumentare i rischi associati alla violenza sessuale e di genere e alle gravidanze involontarie e/o precoci (11° *considerando*). Il Consiglio, dunque, esorta gli Stati ad adottare misure globali, multisettoriali e basate sui diritti umani per prevenire ed eliminare i matrimoni infantili, precoci e forzati, anche in tempi di crisi (comprese le emergenze sanitarie), e per affrontare le cause strutturali di tale fenomeno e i molteplici fattori di rischio, anche attraverso una serie di azioni che sono indicate nelle lettere a-e del par. 3 della risoluzione in esame⁴⁰.

sectoral strategies and action plans to end child, early and forced marriage and to address the specific situation of married girls and women; (d) Strengthen and facilitate access to protective mechanisms and services for girls and women at risk and for already married girls and women; (e) Ensure that girls engaged in informal unions enjoy the same level of protection and assistance as girls in child marriages; (f) Promote consistent data collection systems and statistics on child, early and forced marriage and informal unions; (g) Enhance the role of and collaboration between national human rights institutions, national statistical institutions and other monitoring and reporting frameworks; (h) Ensure that life-saving support, including safe spaces and shelters, as well as diverse and accessible reporting mechanisms, are available in the context of the pandemic; (i) Ensure that COVID-19 recovery measures are transformative and promote inclusive, gender-equal and sustainable economies and societies».

³⁹ UN Doc. A/HRC/RES/48/6, *Child, early and forced marriage in times of crisis, including the COVID-19 pandemic*.

⁴⁰ «(a) Addressing the root causes of gender inequality, including structural, institutional, multiple and intersecting forms of discrimination against women and girls, patriarchal values, discriminatory norms, gender stereotypes, perceptions and customs and harmful social norms, attitudes and behaviours, the socioeconomic drivers of violence and unequal power relations, which perpetuate child, early and forced marriage; (b) Eliminating discrimination against women and girls in all matters relating to marriage, and guaranteeing women's and girls' equality in law and in practice in family life, by opposing all forms of marriage that constitute a violation of the human rights of women and girls and their well-being and dignity; (c) Respecting, protecting and fulfilling the human rights of all women and girls to have control over, and decide freely and responsibly on, matters relating to their sexuality, including sexual and reproductive health, free of coercion, discrimination and violence, and with respect to bodily integrity, autonomy and agency of women and girls, and adopting and accelerating the implementation of laws, policies and programmes that protect and enable the enjoyment of all human rights and fundamental freedoms, including reproductive rights; (d) Taking immediate and effective action to prevent and eliminate all forms of violence, including sexual and gender-based violence, domestic and intimate partner violence and marital rape; (e) Upholding all human rights and fundamental freedoms of women and girls with disabilities, and recognizing that disability can increase the risk of child, early and forced marriage, and the importance of ensuring that services and programmes designed to prevent and eliminate child, early and forced marriage are inclusive of, and accessible to, women and girls with disabilities».

4. *Diritti umani delle persone con disabilità.* – Con riferimento ai diritti delle persone con disabilità il Consiglio ha adottato negli anni varie risoluzioni, alcune di carattere generale, altre relative a questioni specifiche, occupandosi, ad esempio, del sostegno internazionale a favore dei singoli Stati che s'impegnano per la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità, della loro partecipazione alla vita politica e pubblica, del lavoro e dell'occupazione, dell'accesso alla giustizia, delle donne e delle bambine con disabilità.

Il 23 marzo 2018 il Consiglio ha adottato la risoluzione 37/22, dedicata in maniera specifica a *Equality and non-discrimination of persons with disabilities and the right of persons with disabilities to access to justice*⁴¹. Il Consiglio richiama innanzitutto la Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili del 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008 (1° *considerando*)⁴², e chiede agli Stati che non abbiano ancora aderito ad essa e al suo Protocollo opzionale di considerare la questione in maniera prioritaria (par. 1). Il Consiglio, profondamente preoccupato per il fatto che, in tutte le parti del mondo, le persone con disabilità continuano a incontrare ostacoli alla loro piena partecipazione alla società e a subire violazioni dei loro diritti umani, riafferma l'obbligo prioritario degli Stati di adottare tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione nei confronti delle persone disabili e promuovere, proteggere e rispettare i loro diritti e la loro dignità.

Il Consiglio invita gli Stati ad adottare misure efficaci e appropriate per rimuovere tutte le barriere che impediscono alle persone con disabilità di avere un accesso effettivo alla giustizia su basi di uguaglianza con gli altri (par. 4) ed indica tutta una serie di azioni che dovrebbero essere intraprese (lett. a-n). Esprime apprezzamento per il lavoro del Relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità e sottolinea l'importanza dei suoi rapporti, come ad esempio del documento A/HRC/37/56 (e dei suoi 4 allegati), studio tematico sul diritto di tali persone alla parità di riconoscimento davanti alla legge, il quale fornisce una guida agli Stati su come garantire questo diritto, prestando particolare attenzione ai processi di riforma legislativa sulla capacità giuridica⁴³.

In chiusura della risoluzione il Consiglio decide che il successivo dibattito interattivo annuale sui diritti delle persone con disabilità (40ª sessione) si sarebbe concentrato sull'articolo 26 della Convenzione del 2006, ossia su «*habilitation and rehabilitation*»⁴⁴; stabilisce inoltre che l'ulteriore dibattito interattivo avrebbe avuto

⁴¹ UN Doc. A/HRC/RES/37/22, *Equality and non-discrimination of persons with disabilities and the right of persons with disabilities to access to justice*.

⁴² V. www.un.org. A gennaio 2022 sono 184 gli Stati che hanno ratificato la Convenzione e 100 il Protocollo.

⁴³ Nonché del documento A/HRC/37/25 (*Right to access to justice under article 13 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities - Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*).

⁴⁴ L'art. 26 recita: «1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci e adeguate, in particolare facendo ricorso a forme di mutuo sostegno, al fine di permettere alle persone con disabilità di ottenere e conservare la massima autonomia, le piene facoltà fisiche, mentali, sociali e professionali, ed il pieno inserimento e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parti organizzano, rafforzano e sviluppano servizi e programmi complessivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nei settori della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che questi servizi e programmi: (a) abbiano inizio nelle fasi più precoci possibili e siano basati su una valutazione multidisciplinare dei bisogni e delle abilità di ciascuno; (b) facilitino la partecipazione e l'integrazione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano volontariamente posti a disposizione delle persone con disabilità nei

come *focus* l'art. 8 della Convenzione, ossia "awareness-raising", e dunque accrescimento della consapevolezza e campagne di sensibilizzazione. Tali tematiche sono state dunque oggetto di ampia attenzione del Consiglio, come anche del Rappresentante speciale e dell'Alto commissario⁴⁵.

Nel 2019, in tema di disabilità (pur rubricata come *Rights of the child*, come accennato nel paragrafo precedente), il Consiglio ha approvato (22 marzo) la risoluzione 40/14, intitolata *Rights of the child: empowering children with disabilities for the enjoyment of their human rights, including through inclusive education*, nella quale – dopo aver ricordato che le stime globali per il numero di bambini disabili vanno da 93 a 150 milioni – si dichiara (Preambolo) profondamente preoccupato per le barriere che impediscono l'accesso all'istruzione inclusiva per tali bambini e per il fatto che una percentuale significativa di essi è fuori dal sistema educativo. La conseguenza di tale situazione è che i bambini (e i ragazzi) con disabilità, in particolare le bambine (e le ragazze) costituiscono uno dei gruppi più emarginati ed esclusi per quanto riguarda il diritto all'istruzione. Il Consiglio si dichiara altresì preoccupato per il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità, in particolare i bambini (e ancor più le bambine), vivono in condizioni di povertà e disuguaglianza e sono spesso a maggior rischio (sia all'interno che all'esterno delle famiglie) di stigmatizzazione, discriminazione, esclusione e più soggetti a violenza, abusi, maltrattamento, sfruttamento, compresa la violenza sessuale e di genere. La risoluzione in oggetto, dopo una parte iniziale e introduttiva (Preambolo e primi tre paragrafi) è divisa in 4 sezioni: I. Child rights-based approach to children with disabilities (paragrafi 4-10); II. Special protection measures for children with disabilities (paragrafi 11-17); III. Inclusive education for children with disabilities (paragrafi 18-31); IV. Follow-up (paragrafi 32-34).

Il Consiglio, in tale risoluzione, richiama il rapporto 40/27 del 22 gennaio 2019 dell'Alto commissario ONU per i diritti umani (incentrato sul medesimo tema della risoluzione 40/14). Esso fornisce una panoramica del quadro giuridico emanato e delle misure pratiche adottate per potenziare il benessere dei bambini con disabilità; è focalizzato sull'*empowerment* attraverso la partecipazione e l'educazione inclusiva e analizza come promuovere il processo decisionale (sia personale che pubblico) dei bambini con disabilità, la loro inclusione nella comunità e la loro protezione da abusi, sfruttamento e violenza. Il rapporto è molto interessante e articolato⁴⁶ e si

luoghi più vicini possibili alle proprie comunità, comprese le aree rurali. 2. Gli Stati Parti promuovono lo sviluppo della formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione. 3. Gli Stati Parti promuovono l'offerta, la conoscenza e l'utilizzo di tecnologie e strumenti di sostegno, progettati e realizzati per le persone con disabilità, che ne facilitino l'abilitazione e la riabilitazione».

⁴⁵ Nella 43ª sessione, infatti, il Consiglio ha emanato (22 giugno 2020) la risoluzione – sulla quale non ci soffermiamo – intitolata appunto *Awareness-raising on the rights of persons with disabilities, and habilitation and rehabilitation* (UN Doc. A/HRC/RES/43/23).

⁴⁶ Il rapporto è suddiviso in 5 capitoli e tratta i seguenti argomenti: I. Introduction; II. Empowerment through participation (A. Legal framework; B. Enabling children with disabilities to decide on their own lives; C. Participation of children with disabilities in decisions affecting them); III. Core elements of an enabling environment (A. Living and being included in the community; B. Freedom from abuse, exploitation and violence; C. Access to justice; D. Awareness-raising); IV. Empowerment through inclusive education (A. Inclusive education as a multiplier right; B. Implementing the right to education; 1. Legal and policy framework; 2. Transformation of the education system; 3. Training; 4. Gender equality; 5. Re-

conclude con una serie di raccomandazioni che l'Alto commissario indirizza agli Stati per rafforzare l'effettivo godimento dei diritti umani da parte dei bambini con disabilità⁴⁷.

Il 16 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la risoluzione 44/10, molto interessante perché dedicata in maniera specifica alle attività e al mandato dello Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities⁴⁸. L'attuale Relatore (da ottobre 2020) è l'irlandese Gerard Quinn. Precedentemente (2014-2020) vi era la costaricana Catalina Devandas-Aguilar, che è stata anche la prima a ricoprire tale carica (la cui istituzione risale alla risoluzione 26/20 del 2014). Il Consiglio esprime apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal Relatore speciale e decide di estenderne il mandato per un periodo di 3 anni. Decide, inoltre, di specificarne i compiti modificando in parte quanto già previsto dalle precedenti risoluzioni (par. 3). In conseguenza di tali novità il mandato dello Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities risulta così articolato: «(a) To develop a regular dialogue and to consult with States and other relevant stakeholders (...) to identify, exchange and promote good practices relating to the realization of the rights of persons with disabilities and their participation as equal members of society; (b) To gather, request, receive and exchange information and communications from and with States and other relevant sources (...) on violations of the rights of persons with disabilities; (c) To make concrete recommendations on how to better promote and protect the human rights of persons with disabilities (...) and how to promote their role as both agents for and beneficiaries of development; (d) To conduct, facilitate and support the provision of advisory services, technical assistance, capacity-building and international cooperation in support of national efforts for the effective realization of the rights of persons with disabilities; (e) To raise awareness of the rights of persons with disabilities, to combat stigma, stereotypes, prejudices, segregation and all harmful practices that hinder their opportunity to fully enjoy their human rights to participate in society on an equal basis with others (...); (f) To contribute closely in the implementation of the UN Disability Inclusion Strategy and other efforts for ensuring that the UN system is fit for purpose in relation to disability inclusion; (g) To work closely with the special procedures and other human rights mechanisms of the Human Rights Council, the treaty bodies (...) and other relevant United Nations agencies, funds and programmes (...); (h) To cooperate closely with the Conference of States Parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (...); (i) To integrate a gender perspective throughout the work of the mandate and to address multiple, intersecting and aggravated forms of discrimination faced by persons

source allocation; 6. Data collection and disaggregation; 7. Situations of humanitarian emergency); V. Conclusions and recommendations.

⁴⁷ Altra risoluzione rubricata sotto altro titolo (*Violence against women and girls*) ma comunque incentrata sulla tematica della disabilità è la 47/15 del 13 luglio 2021 (UN Doc. A/HRC/RES/47/15, *Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women and girls: preventing and responding to all forms of violence against women and girls with disabilities*) che è collegata alla precedente in quanto si occupa sempre della tutela dei bambini con disabilità ma con *focus* sulle bambine. Il Consiglio condanna con la massima fermezza tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze con disabilità, soprattutto quelle perpetrate a seguito delle misure di chiusura delle scuole in risposta alla pandemia da Covid-19 (par. 2), e invita gli Stati a intraprendere azioni immediate ed efficaci per prevenire ed eliminare tali forme di violenza (par. 7).

⁴⁸ UN Doc. A/HRC/RES/44/10, *Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities*.

with disabilities; (j) To continue to report annually to the Human Rights Council and to the General Assembly (...) in accordance with their respective programmes of work». Punti salienti sono il rilievo dato ai SDG, un più puntuale riferimento alle pratiche di discriminazione e segregazione, l'utilizzo del sistema *Braille* per i rapporti al Consiglio e all'Assemblea generale.

Il Consiglio, infine, invita tutti gli Stati a cooperare con il Relatore speciale nell'esecuzione del suo mandato, fornendogli tutte le informazioni necessarie, accettando le richieste di visita dei propri Paesi e dando attuazione ed appropriato seguito alle sue raccomandazioni (par. 4); richiede al Segretario generale e all'Alto commissario di fornire al Relatore speciale tutte le risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per l'effettivo adempimento del suo mandato (par. 8). Il mandato del Relatore, dunque, è molto ampio e nonostante il suo intervento non abbia natura giuridica vincolante, svolge un ruolo comunque importante nel sistema ONU di tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il Relatore, infatti, procede ad un monitoraggio costante del rispetto e del godimento dei diritti rientranti nei suoi compiti; può effettuare, per adempiere al proprio mandato, visite periodiche *in loco* (se lo Stato ricevente ha acconsentito alla procedura della c.d. *standing invitation* nei riguardi delle procedure speciali tematiche); partecipa, inoltre, in qualità di conferenziere, a numerosi incontri e dibattiti promossi negli Stati membri, sul tema oggetto del proprio incarico; è tenuto, infine, a presentare annualmente un rapporto sulla propria attività sia all'Assemblea generale che al Consiglio dei diritti umani, dedicando in esso specifica attenzione a tematiche particolari che ritenga di peculiare rilievo (e ciò dunque contribuisce a tenere alta l'attenzione anche da parte della società civile e dell'opinione pubblica mondiale sui temi di cui si occupa)⁴⁹.

Ricordiamo, infine, sempre con riferimento alla tutela internazionale dei diritti delle persone con disabilità, che l'11 giugno 2019, sempre a livello ONU, è stata lanciata la già citata (risoluzione 44/10, par. 3) "Strategia di inclusione della disabilità" (*United Nations Disability Inclusion Strategy*), promossa dal Segretario generale António Guterres, che fornisce le basi per progressi sostenibili e trasformativi sull'inclusione della disabilità, coinvolgendo tutti i pilastri del lavoro delle Nazioni Unite: pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo. Questa strategia, afferma il Segretario generale, dovrebbe fare da esempio ed innalzare gli standard di inclusione all'interno dell'ONU. L'inclusione di persone con disabilità è una condizione essenziale per il raggiungimento del pieno rispetto dei diritti umani e per il conseguimento di uno sviluppo sostenibile.

Tuttavia, per ritornare ad un tema oggi al centro dell'opinione pubblica mondiale, la pandemia da Covid-19 ha ulteriormente ampliato le già esistenti disuguaglianze tra persone senza e con disabilità. Quest'ultime, infatti, sono la categoria più colpita da questa crisi: sono persone che anche in condizioni normali faticano ad avere un pieno accesso ai sistemi sanitari, ai sistemi educativi, al mondo del lavoro e

⁴⁹ Questi i più recenti rapporti tematici sottoposti annualmente al Consiglio (sessione di marzo) e all'Assemblea generale (ottobre): *The rights of persons with disabilities in the context of armed conflict* (Assemblea generale, 2021); *Vision report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities*, Gerard Quinn (Consiglio diritti umani, 2021); *Disability-inclusive international cooperation* (Assemblea, 2020); *The impact of ableism in medical and scientific practice* (Consiglio, 2020); *Older persons with disabilities* (Assemblea, 2019); *Deprivation of liberty of persons with disabilities* (Consiglio, 2019).

ad altre iniziative di partecipazione civica. «Quando il mondo avrà sconfitto la pandemia – ha affermato Guterres – dovremo assicurarci che le persone con disabilità siano prese in considerazione ed incluse nella ripresa delle normali attività. Questo garantisce che il mondo post Covid-19 sia inclusivo, accessibile e sostenibile. Questa visione potrà essere realizzata solamente costruendo un dialogo con le persone con disabilità e con le organizzazioni che le rappresentano».

Nel segno di questo impegno, l'Assemblea generale ha invitato il Segretario generale a presentare, durante la 75^a sessione (settembre 2020), il primo rapporto completo sui progressi compiuti dal sistema ONU per attuare la Strategia. Il rapporto (*Secretary-General's report on the implementation of the UN Disability Inclusion Strategy*), dunque, presenta gli sforzi a livello di sistema e gli impegni collettivi verso il raggiungimento di un cambiamento trasformativo e duraturo per le persone con disabilità all'interno dell'Organizzazione. Esso fornisce una prima verifica sullo stato dell'arte in materia e prevede raccomandazioni affinché il sistema migliori, nonché stabilisce misure concrete per sostenere gli Stati membri nell'attuazione della Convenzione e nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, contribuendo alla realizzazione di «a more inclusive United Nations for all».

GIUSEPPE GIOFFREDI